

Diritto, Immigrazione e Cittadinanza

Fascicolo n. 2/2026

SULLA VERIFICA DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE E DELL'ESERCIZIO LECITO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUI MINORI AL SEGUITO DEL RICHIEDENTE ASILO

di Paolo Morozzo della Rocca

Abstract: *Violando il principio della tutela del migliore interesse del minore, alcune questure esigono dai richiedenti asilo con figli minori al seguito l'autorizzazione del genitore assente provvista di apostille o con la verifica di autenticità da parte del Consolato italiano. A volte viene richiesto anche l'esame del d.n.a., ritenendo insufficienti i documenti attestanti il rapporto di filiazione. Si tratta di richieste illecite perché ostacolano l'accesso al diritto di asilo delle famiglie monoparentali richiedendo documenti non previsti dalla legge. Inoltre, in questo modo le questure sottraggono alla Commissione per il riconoscimento dello status di protezione internazionale la competenza a verificare la veridicità delle dichiarazioni del richiedente asilo.*

Abstract: *In violation of the principle of the best interests of the child, some police headquarters require asylum seekers accompanied by minor children to provide authorization from the absent parent, complete with an apostille or verification of authenticity by the Italian Consulate. Sometimes a DNA test is also demanded, as they deem the documents proving the parent-child relationship to be insufficient. These are unlawful requests because they hinder single-parent families' access to the right to asylum by demanding documents not required by law. Furthermore, in doing so, the police headquarters deprive the Commission for the Recognition of Refugee Status of its authority to verify the truthfulness of the asylum seeker's statements.*

SULLA VERIFICA DEL RAPPORTO DI FILIAZIONE E DELL'ESERCIZIO LECITO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE SUI MINORI AL SEGUITO DEL RICHIEDENTE ASILO

di Paolo Morozzo della Rocca*

SOMMARIO: 1. Richiedenti asilo, ma senza la valigetta dei documenti. – 2. Cosa si dovrebbe fare in caso di fondati dubbi sulla qualità di genitore. – 3. Nelle procedure di asilo non è la questura che deve valutare se vi sia un rischio di lesione della relazione familiare di filiazione con l'altro genitore. – 4. Le norme sul procedimento riguardo ai minori al seguito e la loro interpretazione giurisprudenziale. – 5. Ottocento euro di d.n.a. a figlio per accedere alla procedura di asilo. – 6. Di qui al 1 novembre 2026.

1. Richiedenti asilo, ma senza la valigetta dei documenti

Come tutti sanno, non sempre chi è costretto a chiedere protezione ha potuto preparare il suo trasferimento nel Paese di asilo facendosi rilasciare tutti i documenti e le autorizzazioni (amministrative e/o giudiziali) utili per essere fatte valere all'estero (in particolare documenti notarili e atti di pubbliche autorità, entrambi accompagnati da traduzione legale e valorizzati dal Consolato italiano o apostillati).

Al contrario, si presume che, al momento di abbandonare il proprio Paese, le preoccupazioni prevalenti fossero altre e piuttosto assorbenti, in un frangente temporale tiranno che induce più alla fretta che a una lunga e accorta preparazione.

Ben si comprende, dunque, perché la stessa esibizione di un documento di identità valido nel diritto euro-unionale non sia requisito per l'accesso alla domanda di protezione internazionale e perché solo quando la sua mancanza sia il risultato di una strategia di nascondimento e di rifiuto di collaborazione ne possono derivare conseguenze negative per il richiedente asilo (conseguenze che, ad ogni modo, dovrebbero riguardare essenzialmente le modalità di accoglienza/trattenimento e non costituiscono invece, di per sé, un motivo di rifiuto, ove la narrazione raccolta ascoltando il richiedente risulti verosimilmente fondata).

2. Cosa si dovrebbe fare in caso di fondati dubbi sulla qualità di genitore

Fatta questa premessa di carattere generale, occorre affrontare il più particolare tema delle carenze documentali variamente riferibili ai figli minori di età che accompagnano il richiedente asilo. Le questioni che si pongono più di frequente al loro riguardo sono: la certezza della loro identità (dunque, anche del rapporto di filiazione) e della loro età; nonché le cautele da adottare per evitare che la loro presenza, al seguito di un solo genitore, costituisca l'esito di una sottrazione internazionale del minore stesso all'esercizio della responsabilità genitoriale o del diritto di visita spettante all'altro genitore, magari rimasto nel Paese di origine o lui stesso emigrato altrove.

*Direttore del Dipartimento di scienze umane e sociali internazionali, Università per stranieri di Perugia.

Sia subito consentito osservare, data la preminenza assunta dall'obbligo, di fonte costituzionale e internazionale, di protezione dei richiedenti asilo, come non basti la pur giusta preoccupazione da parte dell'Amministrazione di avere la certezza dello *status* di filiazione (o di mantenere alto il livello di contrasto alla sottrazione internazionale dei minori) a giustificare l'impedimento in via amministrativa all'accesso al diritto di asilo, inteso come diritto di richiedere asilo e di vedere esaminata la propria domanda (non, dunque, un diritto procedimentale qualsiasi, ma un diritto fondamentale) specie se tale preoccupazione non corrisponde, nel caso concreto, a indici effettivi di pericolo.

Del resto, ove pure non fosse in gioco l'accesso alla protezione internazionale, le esigenze di contrasto al traffico di minori (malamente) accompagnati non potrebbero dirsi di certo rispettate limitandosi a sbarrare l'accesso a uno sportello (e dunque allontanando dalla sfera di controllo dell'Amministrazione il minore assieme all'adulto di cui si trova al seguito) ma solo attivando, parallelamente, le dovute verifiche, mentre si svolge, senza interruzioni o sospensioni, il procedimento per il riconoscimento della protezione, in modo da giungere ad una migliore comprensione della situazione e quindi alla possibilità di adottare l'opportuno provvedimento, senza mai sottovalutare la doverosità dell'ascolto del minore capace di discernimento¹.

A riprova di ciò si consideri come l'inutile decorso del tempo, senza che alcuna autorità indaghi sulle ragioni del soggiorno in Italia del richiedente asilo e del minore al seguito, possa nuocere (nell'ipotesi che la richiesta di asilo sia davvero pretestuosa e che il minore sia stato effettivamente sottratto al diritto di visita dell'altro genitore) all'effettiva possibilità di agire per la restituzione del minore illecitamente allontanato dal Paese di origine, determinando dopo un anno di effettiva residenza la possibilità che il giudice italiano ritenga di non essere più vincolato all'applicazione della Convenzione de L'Aja sulla sottrazione internazionale dei minori².

Piuttosto, ove vengano a sussistere, in concreto, fondati motivi per dubitare che il minore dichiarato dal richiedente asilo come suo figlio lo sia veramente – configurandosi in concreto il sospetto di una situazione di abbandono in senso giuridico, nonché il rischio di traffico di minore³ – i funzionari della questura competente al ricevimento della domanda di asilo dovrebbero ottemperare a quanto disposto dall'art. 403 c.c., segnalando il caso all'autorità giudiziaria requirente minorile e nel contempo individuando d'urgenza un'opportuna collocazione per il minore e l'adulto sospettato di non esserne il genitore⁴, ma

1. Su cui O. Porchia, Gli strumenti sovranazionali in materia di ascolto del minore, in *Dir. umani e dir. int.*, 2012, 6, p.79 ss.

2. Sul punto cfr. M. Marchegiani, Rispetto della vita privata e familiare e sottrazione internazionale di minori nella giurisprudenza recente della Corte europea dei diritti dell'uomo, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2010, p. 987 ss. C. Honorati, Il ritorno del minore sottratto e il rischio grave di pregiudizio ai sensi dell'art. 13, par. 1, lett. b), della Convenzione dell'Aja del 1980, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2020, p. 796 ss.

3. Magari per poi scoprire che è un nipote o un figlio di conoscenti di lunga data che lo hanno affidato all'adulto richiedente asilo proprio al fine di consentirgli di raggiungere l'Italia. Non tutte le vicende sono drammatiche come quella, piuttosto verosimile, narrata nel celebre film "Vai e vivrai" ambientato in Africa nel 1984. La trama riguarda la vicenda di un bambino cristiano etiope cui la madre, impossibilitata a seguirlo, ordina di fingersi ebreo per potere raggiungere Israele mediante un'operazione di evacuazione dei cosiddetti falasha (ebrei etiopici) e così salvarsi da una vita di disperazione.

4. Dispone l'art. 403: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psicofisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. La pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni, nella cui

senza tralasciare di dare seguito alla volontà di asilo nel frattempo manifestata, la quale, ove sopravvenga l'accertamento della qualità di m.s.n.a. del minore apparentemente accompagnato, potrà essere modificata nel prosieguo con la successiva nomina di un tutore.

Non si vede, peraltro, perché non dovrebbe valere nei confronti dei minori già presenti sul territorio nazionale la medesima sollecitudine prescritta come doverosa per i funzionari di polizia dall'allegato 7, par. 6.2 del codice frontiere Schengen ove si chiede che la guardia di frontiera verifichi la sussistenza della responsabilità genitoriale nei confronti del minore, *«soprattutto nel caso in cui il minore sia accompagnato da un adulto soltanto e vi siano seri motivi di ritenere che il minore sia stato illegalmente sottratto alla custodia della persona o delle persone che esercitano legalmente la potestà genitoriale nei suoi confronti. In tale ultimo caso, la guardia di frontiera svolge ulteriori indagini, al fine di individuare incoerenze o contraddizioni nelle informazioni fornite»*, all'esito delle quali, se del caso, non potrà che essere allertata l'autorità giudiziaria minorile e collocato il minore in luogo idoneo alla sua accoglienza⁵.

Non si comprende, in buona sostanza, perché il minore "male accompagnato" debba essere accolto immediatamente, a sua tutela, in una struttura di accoglienza se individuato alla frontiera, mentre nel caso che si presenti in questura debba essere lasciato, incustodito, all'adulto che (in via di ipotesi: abusivamente) se ne occupa, limitandosi ad allontanare entrambi, dopo averli invitati a ripresentarsi con documenti il cui reperimento, nella maggior parte dei casi, è fuori delle possibilità del richiedente asilo (che, in quanto tale, non può essere costretto a palesarsi alle proprie autorità nazionali e a richiedere loro documentazione di stato civile) oppure con il costoso esame del d.n.a.

Benché tale prassi, certamente illecita, possa, in apparenza, sollevare i funzionari da qualsiasi dubbio, compreso il più remoto, sulla verità della relazione di filiazione e/o sulla titolarità della responsabilità genitoriale, in realtà pare esporli a un più grave rischio di responsabilità giuridica che deriva dal mancato rispetto di un diritto fondamentale della persona (e della famiglia) richiedente protezione internazionale.

Sebbene la questura competente per la domanda di asilo non possa, pur in presenza di dubbi, rivolgersi alle autorità nazionali del richiedente, né obbligare quest'ultimo a rivolgersi per ottenere documentazione o attestazioni, tuttavia può, senza impedire o sospendere la procedura di asilo, segnalare all'autorità giudiziaria minorile quelle poche situazioni nelle quali i dubbi relativi all'effettività della relazione di filiazione siano caratterizzati da un qualche riscontro.

In particolare, la questura pare essere sottoposta a obblighi di segnalazione derivanti da almeno due fonti normative, entrambe contenute nella legge n. 184 del 1983 (nel suo testo ad oggi vigente). Dispone, infatti, l'art. 9, co. 1, che «i pubblici ufficiali (...) debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio», ove la nozione di abbandono va intesa

circoscrizione il minore ha la sua residenza abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in sicurezza, con l'allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione che descrive i motivi dell'intervento a tutela del minore».

5. Reg. n. 399/2016 UE, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone, il cui all. 7 è in vigore dal 2021 e prevede altresì, al par. 6.4, che gli Stati membri designino «punti di contatto nazionali a fini di consultazione sui minori» rendendoli fruibili a tutti gli altri Stati membri.

in senso giuridico, comprensiva del caso del minore circolante fuori del suo Paese in compagnia di un adulto che non abbia titolo per prendersene cura.

Il successivo art. 33, co. 5, dispone, inoltre, che «qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo segnala al Tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova. Il Tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore, provvede ai sensi dell'articolo 37-*bis*, qualora ne sussistano i presupposti»⁶.

3. Nelle procedure di asilo non è la questura che deve valutare se vi sia un rischio di lesione della relazione familiare di filiazione con l'altro genitore

La situazione di grave pericolo o di persecuzione che, a termini di legge, dovrebbe motivare la domanda di asilo del genitore, per sé e per il figlio minore al seguito, richiede un accertamento sollecito, possibile solo attraverso la trasmissione della richiesta da parte della questura competente alla Commissione per il riconoscimento della protezione internazionale.

Sarà la Commissione, dunque, a valutare il merito della domanda e, attraverso un colloquio necessariamente approfondito, svolto professionalmente (che coinvolgerà, se del caso, anche il minore⁷) a rendersi meglio conto delle vicende personali e familiari dei richiedenti.

Dispone infatti il “regolamento procedure” 2024/1348, all'art. 22, che «l'autorità accertante dà al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, anche quando la domanda è fatta per suo conto (...) a meno che ciò sia contrario all'interesse superiore del minore»; colloquio che dovrà essere condotto «da una persona dotata delle necessarie conoscenze dei diritti e dei bisogni specifici dei minori (...) con modalità attente alle esigenze del minore e adeguate al contesto, tenendo conto dell'età e della maturità del minore»; e con possibilità di «consultare esperti, laddove necessario, su aspetti particolari come quelli d'ordine medico, culturale, religioso, di salute mentale, di genere o inerenti ai minori». Inoltre, nel caso in cui occorra valutare la situazione senza interferenze da parte del genitore,

6. Tali segnalazioni e adempimenti, pur doverosi, sarebbero comunque successivi a una probabile negligenza da parte della polizia di frontiera (anche e forse soprattutto ove l'attraversamento sia avvenuto regolarmente, attraverso uno dei suoi varchi autorizzati) la quale è comunque tenuta ad accertare la legittimazione degli adulti cui il minore si accompagna ad occuparsi di lui. Dispone tra l'altro l'art. 33, co. 1, l. n. 184/1983, che «*ai minori che non sono muniti di visto di ingresso rilasciato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge e che non sono accompagnati da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado si applicano le disposizioni dell'articolo 19, comma 1-bis, del Testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*».

7. Ai sensi del Considerando n. 23 del regolamento UE 2024/1348, ove si legge che «in virtù dell'articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, relativo al diritto del minore di esprimersi, l'autorità accertante dovrebbe dare al minore la possibilità di sostenere un colloquio personale, a meno che ciò sia contrario al suo interesse superiore. L'autorità accertante dovrebbe organizzare un colloquio personale con il minore, tenendo conto in particolare della sua età e della sua maturità». Coerentemente, l'art. 22, par. 4, dispone che «se un minore è accompagnato, il colloquio personale è condotto alla presenza di un adulto che ne sia responsabile per legge o per prassi dello Stato membro interessato e di un consulente legale, qualora ne sia stato nominato uno. Gli Stati membri possono inoltre, se necessario e qualora sia nell'interesse superiore del minore, condurre il colloquio personale con il minore in presenza di una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie. Per motivi giustificati e solo se è nell'interesse superiore del minore, l'autorità accertante può condurre un colloquio con il minore senza la presenza di un adulto responsabile, purché garantisca che durante il colloquio il minore sia assistito da una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per tutelare il suo interesse superiore».

il colloquio personale col minore è condotto, nell'interesse superiore del minore, «senza la presenza di un adulto responsabile», purché l'autorità «garantisca che durante il colloquio il minore sia assistito da una persona dotata delle competenze e dell'esperienza necessarie per tutelare il suo interesse superiore».

L'ufficio immigrazione non ha, invece, in mancanza di segnalazioni o di particolari elementi sintomatici, né la possibilità di stabilire se il minore sia stato "sottratto" all'altro genitore, ove esistente, né la competenza a stabilire se tale eventuale sottrazione sia o meno giustificata, in quanto entrambe queste valutazioni richiedono (già in via amministrativa e in mancanza di una specifica segnalazione al riguardo) un accertamento nel merito che ha la propria sede opportuna nel procedimento di protezione internazionale presso la Commissione; accertamento che è quindi opportuno operare con sollecitudine.

Ciò vale, in particolare, nel caso in cui, pur non essendovi seri motivi per dubitare del rapporto di filiazione, l'unico genitore presente non sia in grado di fornire prova documentale dell'assenso dell'altro genitore al soggiorno non temporaneo del minore sul territorio nazionale; assenso non coincidente con la sola autorizzazione all'espatrio (data, magari, presupponendo un rientro in patria entro breve tempo).

Tale assenso potrebbe mancare per motivi di forza maggiore o di opportunità relativa alla sicurezza dell'espatrio (talvolta clandestino), ma potrebbe, addirittura, darsi il caso che tra i motivi della richiesta di asilo (per sé e per il minore al seguito) l'unico genitore presente allegghi la situazione di grave pericolo derivante dal comportamento violento del genitore rimasto nel Paese di origine⁸.

In tal caso, il diniego o la sospensione del procedimento di accertamento dello *status* equivarrebbe ancor più ad una usurpazione da parte della questura di poteri valutativi che spettano esclusivamente alla Commissione per il riconoscimento dell'asilo, in quanto equivarrebbe a ritenere "non credibile" il motivo della richiesta di asilo allegato e consistente, per l'appunto, nella pericolosità delle minacce e del comportamento denunciato in capo al genitore rimasto nel Paese d'origine.

Molti altri, ovviamente, sono i casi ipotizzabili, come quello del nucleo monoparentale sprovvisto però della documentazione probante la morte o l'irreperibilità dell'altro genitore; o persino il caso, riguardo in particolare ad alcuni Paesi di origine, che nell'atto di nascita del bambino compaia come padre un parente maschio della madre, a proteggerne l'onore e dunque l'incolumità.

In ogni caso, la questura non può, mediante blocchi procedurali, sottrarre surrettiziamente alla Commissione per il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale la competenza a valutare la credibilità della narrazione, incluse le allegazioni relative allo stato delle relazioni tra il secondo genitore e la prole in comune⁹.

Ciò vale ancor di più nell'ipotesi in cui tali allegazioni dovessero rivelarsi successivamente non credibili, perché solo allora vi sarebbero i presupposti per tutelare il

8. Il pericolo derivante dalla violenza familiare potrebbe dare luogo al riconoscimento della protezione internazionale in capo sia al genitore che al figlio; ma anche, come chiarito dalla giurisprudenza, condurre poi al ricongiungimento familiare con altri figli rimasti nel Paese, pur senza l'assenso del genitore violento. Così Trib. Roma, sez. dir. pers. imm., 11.4.2026, r.g. 6900/2025. Va da sé, poi, che al protetto internazionale si applichino regole di esonero dall'esibizione della documentazione altrimenti prevista a prova del rapporto di filiazione (cfr. in tal senso, l'art. 29-bis, co. 2, d.lgs. 286/1998) dovendo al riguardo rammentare che il richiedente asilo è, fino a prova contraria, un rifugiato in attesa di riconoscimento.

9. Né può negare il titolo di soggiorno provvisorio, privando il richiedente del suo unico documento di riconoscimento, necessario anche ai fini degli adempimenti connessi alla procedura di asilo (ad esempio ritirare notifiche presso le poste).

diritto alla bigenitorialità del minore coinvolto nella domanda di asilo dall'adulto che lo ha portato con sé in Italia.

A questo riguardo può essere utile riferire il caso di una giovane donna con figlia di sette anni al seguito, la cui domanda di asilo, formalizzata nel 2024, è stata sospesa, una prima volta, dalla richiesta, *ex art. 10-bis*, l. 241/1990, di presentare l'esame del d.n.a. che comprovasse il rapporto di filiazione (già risultante, documentalmente, dall'esibizione dei due passaporti) ed una seconda volta, sempre *ex art. 10-bis*, l. 241/1990, è stato sospeso il rinnovo dei permessi di soggiorno sia della madre che della figlia richiedenti asilo a causa della mancanza dell'autorizzazione paterna all'espatrio, pur avendo la richiedente scritto, al momento della compilazione del modello C3, che il motivo della richiesta di asilo era costituito dalle gravi minacce e dalle violenze già subite nel Paese d'origine dal padre della bambina. Un'affermazione questa della cui credibilità nessuno si preoccuperà realmente finché non si procederà all'audizione in Commissione.

L'episodio reca in sé altri profili problematici oltre quelli già rappresentati in quanto lasciare un richiedente asilo senza un titolo valido di soggiorno (sia pure solo per richiesta di asilo) equivale ad ostacolarne l'assunzione e la stipula di contratti essenziali, come quello di locazione di un immobile, incidendo negativamente sulla possibilità di provvedere ai bisogni fondamentali del suo titolare e del minore al seguito. Quest'ultimo, inoltre, se privo del permesso di soggiorno, non potrà iscriversi all'anagrafe, perdendo un plesso importante di diritti economici e sociali (riduzione della retta per la mensa scolastica e per le attività pre-scuola o dopo-scuola, tariffe dei servizi pubblici ecc.). Pregiudizi, questi, che dovrebbero essere rappresentati per tempo all'Amministrazione, anche solo al fine di costituire base documentale di future richieste di risarcimento del danno, posto che il successivo riconoscimento della protezione internazionale o complementare qualificherebbe retroattivamente il richiedente asilo quale titolare di un diritto di soggiorno non più solo interinale ma definitivamente accertato.

4. Le norme sul procedimento riguardo ai minori al seguito e la loro interpretazione giurisprudenziale

Quanto sin qui osservato, riguardo alla prevalenza delle esigenze di protezione della famiglia richiedente asilo rispetto ad altre pur opportune preoccupazioni, consente di leggere in modo più avvertito le norme sul procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, ad iniziare dall'art. 6, co. 2, d.lgs. n. 25/2008, a termini del quale «la domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa. La domanda può essere presentata direttamente dal minore, tramite il genitore»; ed è significativo, in questo caso, che il legislatore si riferisca al genitore, indicato al singolare, invece che ai genitori, avendo presumibilmente ben chiaro l'improponibilità di una condizione di procedibilità costituita dalla condivisione della responsabilità genitoriale in un caso nel quale già uno dei genitori chieda per sé protezione a causa di un grave pericolo.

Formalizzata la domanda, prevede ora il Regolamento 2024/1348, all'art.29, par. 6 e 7, che il minore accompagnato possa avere un proprio documento (alias permesso di soggiorno) per sé o assieme al genitore, tenendo in debito conto, ai fini del provvedimento di rilascio o del suo diniego, che tali documenti «non devono necessariamente essere prova di identità, ma sono considerati mezzi sufficienti per consentire ai richiedenti di identificarsi presso le autorità nazionali e di accedere ai propri diritti per la durata della procedura di

protezione internazionale". Parrebbe pertanto illegittimo un diniego fondato sulla mancata certezza documentale riguardo all'identità dei richiedenti membri di un nucleo familiare.

Riguardo al punto qui di interesse, va osservato che il d.l n.100/2026 non ha in alcun modo modificato la disposizione di cui all'art.6, co.2, sostituendo invece per intero il comma precedente. Deve comunque tenersi presente, ai fini di realizzare una prassi più conforme alle indicazioni euro-unionali, che l'art. 32 del regolamento UE 2024/1348 incoraggia gli Stati membri a raccogliere due diverse domande di protezione (quella del genitore e quella del figlio al seguito). Viene comunque previsto dal citato art.32, par.2, del regolamento unionale che «nel caso di un minore accompagnato che non ha la capacità di agire ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro interessato e che si trova nel territorio dello stesso Stato membro nel momento in cui il genitore o un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato fa o formalizza la domanda di protezione internazionale, in particolare se tale minore non dispone di altri mezzi legali per restare sul territorio dello stesso Stato membro, la domanda e la formalizzazione della domanda da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile per lui secondo il diritto o la prassi dello Stato membro interessato sono considerate anch'esse domanda di protezione internazionale e formalizzazione della domanda per conto del minore».

La giurisprudenza, nel confermare il giudizio di illiceità della sospensione da parte della questura dell'accesso alla procedura di asilo del primo genitore e del figlio al seguito, pur se sprovvisto dell'autorizzazione dell'altro genitore assente, ha talvolta rafforzato questo suo convincimento leggendo l'art. 6, co. 2, d.lgs. n.25/2008 in combinato disposto con l'art. 317 c.c., ove si dispone che «nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro»¹⁰.

Qualcuno, forse, potrebbe obiettare che in questo caso la fattispecie materiale è rovesciata rispetto a quella presupposta dalla norma codicistica: non è infatti l'altro coniuge ad essersi allontanato ma il genitore che ha con sé il minore. Merita però osservare che questo allontanamento è giustificato dall'interessato dichiarando di essere dovuto fuggire dal proprio Paese per un grave timore di cui spetterà alla Commissione per il riconoscimento dello *status* di protezione internazionale valutare la fondatezza nel rispetto delle regole sull'onere probatorio applicabili al merito del procedimento.

Risulta evidente, infatti, l'inscindibilità dell'esame sul diritto d'asilo del genitore dall'esame sulla legittimità o meno del coinvolgimento del minore al seguito nella richiesta medesima. Pertanto, ritardare lo scrutinio da parte della Commissione (proprio in un caso in cui, trattandosi di nucleo monoparentale, occorrerebbe invece affrettarlo per dare in tempi compatibili con l'interesse superiore del minore una risposta nel merito) costituisce attività amministrativa illecita perché contrastante con il superiore interesse del minore, in violazione, oltre che dell'art. 6, co. 2, d.lgs. n.25/2008, anche di altre norme che, nell'ambito delle procedure di immigrazione e di asilo, richiamano la vigenza nel nostro ordinamento dall'articolo 3, par 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, secondo cui, in ogni procedimento che lo riguarda deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo¹¹.

10. Si veda, Trib. Perugia, sez. prot. int., I civile, ord. 17.11.2023, r.g. 2023/3935, reperibile su www.meltingpot.it.

11. Si segnalano, in particolare, il Considerando 38 e l'art. 26 della nuova direttiva accoglienza, 2024/1346 (dati gli effetti pregiudizievoli per il minore sui suoi diritti di accoglienza e sull'attivazione di altre misure di tutela del minore nel caso di blocco o sospensione della domanda presentata anche per lui dal genitore, o assieme al genitore); ma anche l'art.

È evidente, in effetti, il “*periculum in mora*” incombente sul minore la cui domanda di asilo, congiuntamente a quella del genitore, rimanga sospesa nel limbo dell'improcedibilità, con la conseguenza di escluderlo dal pieno diritto alle cure del s.s.n. e dai molteplici vantaggi della pur interinale regolarità del soggiorno sua e del genitore, tra i quali l'accesso alle misure di accoglienza disponibili sul territorio e la possibilità di essere mantenuto dal genitore mediante l'accesso regolare all'impiego.

Va infine osservato come il fatto di esigere, quale condizione per l'accesso alla procedura di asilo, l'autorizzazione del genitore assente costituisca palese violazione anche di un'altra norma con valenza di principio generale, già codificata all'art. 6, par. 6, della direttiva 2013/33/UE, ora rifiuto nell'art. 6, par. 2, della direttiva 2024/1346, ove si dispone che «gli Stati membri non impongono ai richiedenti, per il solo fatto di richiedere protezione internazionale o sulla sola base della loro nazionalità, di fornire documenti inutili o un numero sproporzionato di documenti né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva».

5. Ottocento euro di d.n.a. a figlio per accedere alla procedura di asilo

Le prassi rilevate presso alcune questure sono molto distanti da quanto in teoria dovrebbe accadere. Persino nel caso in cui la famiglia richiedente asilo si presenti provvista dei documenti di viaggio e dei passaporti in corso di validità, inclusi quello dei figli al seguito, viene talvolta richiesta loro la valorizzazione consolare o l'apostille eventualmente mancante all'atto di nascita, forzando gli interessati a intraprendere procedure controindicate riguardo alla loro posizione di richiedenti asilo¹²; o, in mancanza, viene loro richiesto di presentare gli esiti certificati dell'esame del d.n.a., per evincerne la certezza della relazione biologica di filiazione. Un esame il cui costo, ove sia necessario un referto per motivi legali, si aggira attorno agli 800 euro l'uno.

Ove gli interessati non riescano ad aderire a tali illecite richieste l'appuntamento per la formalizzazione della domanda di asilo viene rinviato e il procedimento sospeso, con non poche probabilità di essere abbandonato o archiviato se i richiedenti non riusciranno ad adempiere, per il tramite di un laboratorio di analisi privato da loro stessi individuato e pagato.

Non sembra che il diritto euro-unionale e quello convenzionale dell'asilo, tutelabile in ultima istanza dalle Corti europee, possa tollerare un simile sbarramento patrimoniale al diritto di asilo delle persone minori di età e dei loro genitori.

È dunque tempo di vedere riaffermato il principio secondo il quale ciò che serve per manifestare la propria volontà di asilo è, appunto, la volontà di asilo stessa, tutto il resto potendo eventualmente influire sulle modalità procedurali, ma non sulla certezza del diritto all'avvio del procedimento per sé e per il figlio minore non ancora capace di agire autonomamente in ordine alla domanda di asilo.

28, co. 3, d.lgs. n.286/1998 (data l'attinenza di questa illecita prassi al tema dell'unità e della vita familiare). Particolarmente pertinente, infine, il richiamo operato dal regolamento 2024/1348, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, al Considerando 23 e all'art. 22.

12. Come, ad esempio, il loro doversi recare presso i Consolati del Paese d'origine per adempiere a richieste documentali da parte di quella medesima autorità cui le norme euro-unionali vietano di segnalare ai Consolati dei richiedenti asilo la presenza di loro cittadini.

6. Di qui al 1 novembre 2026

La nuova disciplina sulla manifestazione della volontà di chiedere asilo, sulla sua registrazione e formalizzazione diventerà applicabile, se non vi saranno altre proroghe, solo a partire dal 1 novembre 2026.

Quanto alle procedure di screening (teoricamente già in applicazione ma senza il personale richiesto dalla norma) esse riguardano solo gli ingressi illegali, accertati sia al momento dell'ingresso che a seguito di successivo rintraccio. Tutti gli altri potranno manifestare direttamente la loro volontà di chiedere protezione internazionale alle commissioni territoriali, anche tramite intermediari (e chissà che anche a questo riguardo non si pensi a Poste Italiane). Sfuggono quindi alle procedure di screening, in particolare: a) i richidenti asilo già regolarmente soggiornanti; b) quelli che sono entrati regolarmente, benché divenuti poi irregolari; c) e infine quelli ammessi all'ingresso legale dopo gli accertamenti svolti in frontiera.

Una volta manifestata la volontà di chiedere asilo, essi dovranno pur sempre recarsi per registrare la domanda presso la questura di dimora; domanda che dovrebbe poi essere formalizzata presso la commissione territoriale, ai sensi dell'art.3, co.2 e 26-ter, co.1, t.u. n.100/2026.

Anche tra costoro vi saranno molti che verranno avviati a procedure accelerate, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Ue 2024/1348, ma solo se l'Amministrazione disporrà delle risorse idonee a rispettarne oneri e termini; ed è improbabile che la presenza di minori al seguito modifichi l'orientamento dell'Amministrazione inducendola a sospensioni procedurali disfunzionali rispetto all'obiettivo di una veloce trattazione della domanda.

Coloro che invece permarranno nel canale delle procedure ordinarie potrebbero ancora ricevere, secondo un prudente calcolo delle probabilità, richieste di prove documentali o di test genetici riguardanti il rapporto di filiazione e la legittimazione all'espatrio di lunga durata del minore, conservando tali richieste i medesimi profili di illegittimità sin qui esposti.

Di certo, non converrebbe in primo luogo alla stessa Amministrazione condizionare all'adempimento di tali illegittime richieste la prosecuzione del procedimento, omettendo di formalizzare la domanda già registrata, o comunque già manifestata¹³. Più facilmente, potrebbero invece ancora verificarsi casi di diniego dei due documenti di riconoscimento di cui all'art.4, d.lgs. n.142/2015, come modificato dal d. l. n.100/2026, il secondo dei quali dovrebbe equivalere all'attuale permesso di soggiorno provvisorio¹⁴. E ciò impedirebbe alla famiglia monoparentale gran parte dell'attività di inclusione sociale e lavorativa ad essa utile nell'immediato, ma anche nell'eventuale prospettiva di un'opposizione al diniego dell'asilo.

Vedremo, nel corso di una fase di assestamento amministrativo che si preannuncia caotica (e che richiederà certamente ulteriori epifanie normative, alcune delle quali, probabilmente, correttive) quali saranno gli orientamenti nelle prassi, in ragione anche del fatto che il rilascio dell'attestato di richiedente asilo di cui al già citato art.4, co.4, d.lgs. n.142/2015 – diversamente dall'attuale permesso di soggiorno semestrale per richiesta

13. Previsione dell'autore, che, essendo fondata su un criterio previsionale di razionalità, potrebbe invece essere smentita. Va comunque osservato che il minore non avviato all'asilo a causa dell'illegittima richiesta del d.n.a. sarà presumibilmente inserito, ove abbia almeno tre anni, in percorsi scolastici, soffrendo di riflesso, anche sul piano del godimento di diritti sociali fondamentali, il permanere di una situazione di irregolarità burocratica del genitore, ma avviando comunque, sia pur nel massimo disagio, il proprio radicamento in Italia.

14. Consentendo al suo titolare, ai sensi del nuovo art.22, d.lgs n.142/2015 di svolgere attività lavorativa non più dopo sessanta ma dopo novanta giorni dalla formalizzazione della domanda (e dunque dal suo primo rilascio).

asilo – sarà validato non più dalle questure ma dalle prefetture. Un'innovazione, quest'ultima, che intensificherà il caos, segmentando le competenze in ordine a una fase procedimentale sino ad oggi unitaria.